

## **I LIMITI "ESTERNI" ALL'ERRORE DI FATTO RIMEDIABILE CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE**

Cass. pen., fasc.2, 2008, pag. 522

Mitja Gialuz - Ricercatore di Procedura penale Università di Trieste

**Classificazioni:** CASSAZIONE PENALE - Ricorso - - per errore materiale o di fatto (ricorso straordinario)

Sommario:1. Premessa. - 2. La decisione di inammissibilità dei ricorsi. - 3. Valutazioni critiche sulla nozione di errore di fatto accolta dalla Cassazione. - 4. Precisazioni sull'errore protocollare relativo a questioni rilevabili d'ufficio.

### **1. PREMESSA**

La sentenza in epigrafe segna l'ennesima tappa del processo relativo alle vicende di corruzione conosciute come IMI-SIR/Lodo Mondadori. Essa trae origine dai ricorsi straordinari per cassazione proposti dai difensori di Cesare Previti, Attilio Pacifico e Vittorio Metta avverso la pronuncia del supremo Collegio, che aveva sancito il passaggio in giudicato della condanna emessa dai giudici milanesi nei loro confronti(1). Con tali rimedi, erano state avanzate diverse doglianze.

Il profilo centrale evocato da tutti i ricorsi riguardava l'errore di fatto in cui la Cassazione sarebbe incorsa nel decidere la questione relativa alla prospettata incompetenza territoriale del giudice di Milano. Il rigetto del ricorso ordinario era stato determinato - a detta dei ricorrenti - dall'omesso esame - dovuto a errore di percezione - di alcune dichiarazioni rese da una testimone, che avrebbero dimostrato chiaramente l'incompetenza del giudice ambrosiano. In particolare, si trattava delle stesse dichiarazioni - relative a illecite dazioni di danaro avvenute a Roma - che, nella cosiddetta vicenda Sme, avevano indotto la Corte suprema ad accogliere il ricorso per incompetenza e ad annullare la sentenza di condanna con rinvio al Tribunale di Perugia(2).

Accanto a tale errore, i ricorsi straordinari proponevano diversi motivi "accessori"; riguardanti: l'erronea decisione in ordine alla nullità per mancato rispetto dei legittimi impedimenti dell'imputato parlamentare (secondo uno dei ricorrenti, la Corte non si sarebbe resa conto che la negazione del diritto dell'imputato di partecipare al processo non riguardava solo l'udienza preliminare, ma anche l'udienza dibattimentale); l'erroneo rigetto della censura relativa alla mancata assunzione di prova decisiva (con riferimento al "materiale" sequestrato presso lo studio di Attilio Pacifico); l'omesso sindacato sul travisamento di una testimonianza in cui era incorso il giudice di merito, nonché l'erronea ricostruzione del fatto principale (dall'omessa valutazione circa le modalità di formazione delle "bozze" di sentenza, all'erronea fissazione del momento consumativo del reato).

### **2. LA DECISIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEI RICORSI**

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, il supremo Collegio è giunto con una motivazione articolata. La prima parte è dedicata alla nozione di errore di fatto e si snoda attraverso un ampio esame della genesi dell'istituto e un'analisi di ordine sistematico dei rapporti con la revisione. All'esito di tale percorso, la Corte riafferma la perfetta sovrapposibilità dell'errore contemplato dall'art. 625-bisc.p.p. rispetto all'errore revocatorio definito nell'art. 395, n. 4, c.p.c. e ribadisce la possibilità di avvalersi - anche in ambito penale - dei risultati ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza civile. Su queste basi, i giudici di legittimità confermano la consolidata definizione dell'errore di fatto come errore di percezione, che ha indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti(3).

Ricostruito in tal modo il vizio censurabile mercé il ricorso, la Corte ha ritenuto che le censure

prospettate dai ricorrenti, non soltanto «fuoriescono, all'evidenza, dal perimetro ... entro il quale è destinato a trovare spazio applicativo l'attivato rimedio», ma si rivelano «totalmente destituite di fondamento».

Con specifico riguardo alle doglianze "accessorie", i giudici di legittimità hanno reputato, anzitutto, che la questione relativa alla decisione sulla nullità derivante dal legittimo impedimento fosse definitivamente preclusa, dal momento che l'ordinanza che aveva disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale non era mai stata impugnata: l'unico provvedimento impugnato dall'imputato era quello - di pari data - che si riferiva al mancato rinvio dell'udienza preliminare(4). Quanto alle restanti deduzioni "complementari", la Corte ha affermato che si risolvono tutte in «sterili censure alla sentenza impugnata, posto che i ricorrenti, sotto lo schermo meramente labiale di pretesi errori di "percezione", si limitano, in realtà, a proporre una lettura alternativa delle acquisizioni processuali».

Più elaborata la giustificazione dell'inammissibilità del ricorso volto a far valere l'errore di fatto relativo alla decisione sull'incompetenza per territorio. Da un lato, la Corte ha escluso alla radice la possibilità di inquadrare la fattispecie nell'errore di fatto revocatorio: in particolare, traendo spunto da un precedente elaborato in sede civile(5), ha sostenuto che «la mancata rilevazione di un tema, in astratto rilevabile di ufficio, proprio perché elemento negativo inespresso, e quindi per definizione assente dalla motivazione della decisione della Cassazione, non potrebbe mai configurarsi come frutto di un errore di fatto, in quanto non sarebbe in nessun caso lecito inferire che la decisione si sia fondata (per errore "percettivo") sulla mancata rilevazione del tema, anziché sulla implicita delibazione e sul conseguente rigetto, ancorché inespresso, di quello stesso tema». Dall'altro lato, la Cassazione ha smentito la stessa base "fattuale" della specifica doglianza: la sentenza impugnata, infatti, aveva ben percepito e valutato gli atti decisivi ai fini della risoluzione della questione relativa alla competenza per territorio e le stesse dichiarazioni testimoniali richiamate dai ricorrenti; dichiarazioni che, non solo erano state ripetutamente contestate dagli imputati(6), ma che, nel procedimento IMI-SIR/Lodo Mondadori, apparivano del tutto neutre sotto il profilo della competenza(7).

### **3. VALUTAZIONI CRITICHE SULLA NOZIONE DI ERRORE DI FATTO ACCOLTA DALLA CASSAZIONE**

Se la pronuncia della Corte è del tutto condivisibile nel dispositivo, non altrettanto convincente ne appare la motivazione.

Per un verso, questa sembra palesemente sovrabbondante(8). Con riguardo alla premessa maggiore del ragionamento, la Corte si dilunga in un'analisi storico-sistematica, che non era in alcun modo necessaria per ribadire gli approdi pacifici della giurisprudenza - sia penale, sia civile - sulla nozione di errore di fatto quale errore di percezione. Con riferimento alla premessa minore, invece, la Cassazione non si è limitata a chiarire che nessuno dei vizi di contenuto lamentati aveva origine in un errore protocollare e a segnalare, in tal modo, la palese strumentalità del ricorso; ha sentito il bisogno di escludere la stessa sussistenza dei vizi di contenuto, in modo da ribadire la giustizia della sentenza impugnata(9).

Per altro verso, è la stessa ricostruzione dell'errore di fatto a suscitare più di una perplessità. La Corte conferma la consolidata lettura "unidimensionale" del vizio e si sforza di precisare - attingendo alla giurisprudenza civile - i limiti "interni" dell'errore percettivo: siccome esso è destinato ad assumere rilevanza quale che sia il vizio ultimo che ha cagionato, è necessario circoscriverne la portata "all'origine". Con il rischio di ingenerare qualche confusione concettuale. Merita, allora, ribadire che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis.c.p.p. - esattamente come l'errore di fatto revocatorio contemplato nell'art. 395, n. 4, c.p.c. - ha natura complessa e, collocandosi a valle del giudicato, ha portata circoscritta.

Ha natura complessa, in quanto si configura come la risultante della somma di due elementi:

l'errore protocollare e il vizio del provvedimento finale. Il primo coincide con quello che viene tradizionalmente definito errore di percezione e trova una definizione "lessicale" nell'art. 395, n. 4, c.p.c.(10): si tratta di un difetto della motivazione che sussiste quando la premessa ultima del discorso giustificativo coincide con un asserto protocollare - ossia una proposizione che dichiara l'esistenza o l'inesistenza di un atto, di una qualità o di un contenuto dello stesso - che risulta incontrovertibilmente falso sulla scorta di un confronto con la realtà cartolare. Il secondo elemento, invece, è rappresentato dal vizio di costruzione della decisione - ossia dall'invalidità - o dal vizio di contenuto - ossia dall'ingiustizia - del provvedimento della Cassazione, che è determinato dall'errore protocollare.

È proprio questa distinzione a consentire di cogliere i limiti "esterni" del vizio in parola. Ai fini del ricorso straordinario, non può assumere rilevanza *qualsiasi* invalidità o ingiustizia determinata dall'errore di lettura. Lo impediscono le direttive costituzionali che tutelano il giudicato e il canone dell'inoppugnabilità delle decisioni della Cassazione ad esso sotteso (artt. 27, comma 2, 48, comma 3, 68, comma 2, 111, commi 2 e 7, 112, Cost.): non solo queste consentono di censurare unicamente l'errore protocollare (ossia quello estraneo al giudizio), ma vietano di introdurre un rimedio generalizzato avverso le decisioni della Corte viziate da una mera svista(11). Le eccezioni alla regola di inoppugnabilità delle pronunce della Corte debbono essere limitate.

Una parte della dottrina ritiene che possano coincidere con le sole lesioni del «diritto dell'imputato ad ottenere un effettivo controllo di legittimità»: in tal modo, si è concluso che «l'area delle patologie della Corte di cassazione, che, in caso di contrasto tra decisione e atti, potrebbe legittimare il ricorso straordinario ... sarebbe ... ristretta fundamentalmente a tre ipotesi: erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, invalidità della notificazione degli avvisi del giorno d'udienza e omessa pronuncia su un motivo di ricorso»(12).

Benché conduca a esiti in astratto condivisibili, tale prospettazione desta qualche riserva. Non v'è dubbio che le ipotesi indicate segnano l'area di incidenza necessaria del rimedio all'errore protocollare in cui incorra la Cassazione; il legislatore deve, insomma, prevedere un rimedio per l'errore protocollare che si sia tradotto nella violazione del diritto al sindacato di legittimità e del diritto di difesa. Accanto a questo, però, dalla lettura della *Grundnorm* emerge un ambito di incidenza eventuale, che copre l'errore protocollare che abbia cagionato l'ingiustizia processuale della decisione della Corte, a condizione che questa sia tale da aver potuto influire sulla risoluzione del tema sostanziale del processo (artt. 24, comma 4, Cost. e 4, comma 2, Prot. n. 7 Conv. eur. dir. uomo). Ebbene, non sembra potersi disconoscere che il legislatore del 2001 non si sia limitato a dare stretta attuazione alla prima direttiva, ma abbia inteso estendere il rimedio agli *errores in iudicando* commessi dalla Corte, sfruttando evidentemente la seconda norma autorizzatoria: il richiamo generico all'errore di fatto non lascia adito ad alcuna incertezza sulla volontà del riformatore. Certo, vista l'ipertrofia del nostro sistema impugnatorio, sarebbe stata preferibile una scelta diversa; ma in prospettiva *de iure condito* non sembra vi sia spazio per restringere l'errore di fatto al vizio risultante dalla somma di errore protocollare ed invalidità.

In sintesi, sembra doversi ritenere che l'errore di lettura possa assumere rilevanza nel caso in cui l'invalidità o l'ingiustizia della decisione della Cassazione si traduca: nella lesione del diritto al sindacato di legittimità; nel pregiudizio del diritto di difesa; nella possibile ingiustizia sostanziale della decisione sul merito.

Alle prime due ipotesi possono essere ricondotte le tradizionali fattispecie dell'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso, dell'omesso esame di una censura e dell'omessa rilevazione della nullità derivante dall'erronea notifica degli avvisi(13). Il terzo ambito appare senz'altro meno definito: ma non v'è dubbio che vi rientra l'ipotesi dell'omessa declaratoria, da parte della Cassazione, di una causa di estinzione del reato(14); per converso, è altrettanto indiscutibile che - per quel che ci riguarda - ne è esclusa la fattispecie di ingiusta decisione della Cassazione in ordine all'incompetenza per territorio o alla nullità per mancato rispetto del legittimo impedimento dell'imputato. Il legame tra l'ingiustizia della pronuncia della Corte suprema e l'esito del processo

si palesa in queste ipotesi indirette. In tali evenienze, si è pertanto al cospetto di una decisione processualmente ingiusta circa l'applicazione di una norma che non riguarda direttamente il giudizio, bensì lo svolgimento del processo: come tale, non potrà mai essere impugnata con il ricorso straordinario.

S'immagina l'obiezione: anche il mancato rispetto di una disposizione presidiata da nullità non probatoria può influire sull'esito del processo. Ciò che è senz'altro vero, in termini generali: qui però si sta ragionando dell'impugnazione straordinaria di una decisione di natura processuale resa in terza istanza. Ci sembra ragionevole ritenere che, a tal fine, la Costituzione consenta di riconoscere rilevanza al solo vizio di contenuto della decisione con cui la Corte si è pronunciata su censure che riguardavano direttamente la ricostruzione del fatto o il giudizio di diritto e che vieti, per contro, di riaprire il giudizio nei casi di ingiustizia della pronuncia su questioni strettamente processuali.

Alla luce di tali rilievi, si deve concludere che, almeno con riguardo alla doglianza centrale, riguardante l'incompetenza, e con riferimento a quella relativa alla mancata considerazione della nullità prospettata da un ricorrente, la Corte avrebbe potuto motivare l'inammissibilità del ricorso semplicemente facendo leva sul secondo elemento della fattispecie.

#### **4. PRECISAZIONI SULL'ERRORE PROTOCOLLARE RELATIVO A QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO**

Nel tentativo di circoscrivere la portata dell'errore di fatto delimitando il primo elemento della fattispecie, la Corte è giunta - come si è già ricordato - a escludere alla radice la possibilità di qualificare come errore di fatto la mancata rilevazione di un tema, in astratto rilevabile d'ufficio. Dal momento che manca qualsiasi elemento cognitivo desumibile dalla motivazione, sarebbe impossibile concludere che «la decisione si sia fondata (per errore "percettivo") sulla mancata rilevazione del tema, anziché sulla implicita delibazione e sul conseguente rigetto, ancorché inespresso, di quello stesso tema»(15).

L'affermazione è degna di rilievo: essa, infatti, potrebbe riferirsi, oltre che all'ipotesi dell'omesso esame di un profilo relativo a un motivo di annullamento prospettato con il ricorso - com'era nel caso di specie, per i fatti oggetto della testimonianza in relazione alla censura di incompetenza -, anche alla fattispecie dell'omessa rilevazione, da parte della Corte, di una questione rilevabile d'ufficio. Viene in mente, in particolare, la mancata declaratoria di una causa di estinzione del reato preesistente e non rilevata dalla Cassazione: accogliendo la rigorosa posizione prospettata dalla sentenza in esame, si dovrebbe rimettere in discussione la giurisprudenza - già ricordata - che ammette pacificamente la rimediabilità di siffatto errore. In effetti, proprio con riguardo all'ipotesi in cui dagli atti risulti evidente l'ormai intervenuta prescrizione del reato e la Cassazione abbia omesso di dichiararla, si è segnalata, da parte della dottrina, l'impossibilità di distinguere tra l'errore di percezione dei verbali processuali che riportano la data della commissione del reato, l'errore di giudizio *sul tempus commissi delicti* e l'errore di diritto nell'interpretazione delle disposizioni che fissano gli atti interruttivi e i termini di prescrizione(16).

Ebbene, va ribadito che siffatta impossibilità non si traduce nell'irrilevanza dell'omissione, in quanto vi è una regola presuntiva destinata a operare proprio in questi casi. Si tratta dell'ultima parte dell'art. 395, n. 4, c.p.c., secondo il quale si ha errore protocollare se il fatto (al quale si riferisce la proposizione protocollare non esplicitata in motivazione) «non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

La norma in parola si regge evidentemente sull'idea che, quando su una questione non controversa tra le parti il giudice giunge a una conclusione opposta a quella risultante incontrovertibilmente dagli atti, senza fornire una spiegazione, di norma ciò si deve a un errore protocollare e non, invece, all'errore di giudizio o ad un errore di interpretazione delle norme(17). Tornando all'esempio riportato poc'anzi: se la Cassazione rigetta il ricorso nonostante sia maturata la

prescrizione e sulla questione non è stata richiamata l'attenzione del Collegio, è da presumere che l'*error in procedendo* sia stato determinato dall'erronea conoscenza della realtà processuale piuttosto che dall'ignoranza o dall'erronea interpretazione da parte della Corte delle disposizioni che disciplinano la prescrizione.

Ciò che conta, alla fine, è che l'errore protocollare si sia tradotto in un vizio del provvedimento della Cassazione tale da pregiudicare il diritto al controllo di legittimità, il diritto di difesa o la giustizia sostanziale della decisione sul merito.

#### **Note:**

(1) Si tratta di Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella, in questa rivista, 2006, p. 3578, con osservazioni di SANTALUCIA.

(2) Il riferimento è a Sez. VI, 30 novembre 2006, Pacifico, in questa rivista, 2006, p. 4002, con nota di SANTALUCIA.

(3) In tal senso, ex plurimis, Sez. IV, 23 giugno 2005, Rossi, in Guida dir., 2006, n. 14, p. 95; Sez. II, 28 novembre 2003, Lombardo, in Giur. it., 2005, c. 1282; Sez. III, 7 novembre 2003, Bonino, in Guida dir., 2004, n. 13, p. 76; Sez. III, 8 luglio 2003, Martino, in C.E.D. Cass., n. 225557; Sez. IV, 4 luglio 2003, Corigliano, in Guida dir., 2004, n. 1, p. 85; Sez. III, 30 maggio 2003, Quaglia, in C.E.D. Cass., n. 224440; Sez. V, 13 maggio 2003, Savio, in Guida dir., 2003, n. 38, p. 91; Sez. VI, 14 gennaio 2003, Mongiardo, *ivi*, 2003, n. 37, p. 77; Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, in Dir. pen. proc., 2002, p. 988, con nota di GIALUZ; Sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in questa rivista, 2002, p. 2621, con nota di GIALUZ; Sez. VI, 20 febbraio 2002, Negri, in Giur. it., 2002, c. 2355, con nota di INZERILLO; Sez. I, 13 novembre 2001, Salerno, in questa rivista, 2002, p. 2316, con nota di GIALUZ, nonché in Dir. pen. proc., 2002, p. 861, con nota di CAPONE. Per i necessari ragguagli in ordine alle posizioni emerse in dottrina, cfr. BARGI, Ricorso straordinario per cassazione, in Dig. d. pen., agg., vol. II, Utet, 2004, p. 734 ss.; CAPONE, Ricorso straordinario per errore di fatto, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 2004, p. 6.

(4) Com'è noto, tale provvedimento ha dato occasione anche a due conflitti di attribuzioni sollevati dalla Camera dei deputati: sul punto, cfr., per tutti, GIANGASPERO, La definizione del «caso Previti» chiude anche il problema dell'impedimento del parlamentare nel processo penale?, in questa rivista, 2006, p. 1324 ss.; PERONI, Insindacabile la prova dell'impedimento parlamentare: quale giurisdizione per l'imputato politico?, *ivi*, 2006, p. 1310.

(5) Si allude a Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2005, n. 21830, Rosi c. Fall. Tenerife, in Rep. Foro it., 2005, voce Revocazione (giudizio di), p. 2124, n. 20, secondo la quale «non costituisce errore di fatto, denunziabile ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la mancata cassazione della sentenza di merito per ragioni non dedotte tra i motivi di ricorso, ma dichiarabili d'ufficio. Essa, infatti, non si traduce in un errore percettivo, vale a dire nel travisamento di un fatto (rilevante e non dibattuto) prodromico all'errata pronuncia, ma, direttamente ed immediatamente, in un errore di diritto, e cioè nella mancata adozione di una pronuncia caducatoria della sentenza di merito, conseguente alla scelta di applicare rigorosamente il principio devolutivo del ricorso per cassazione, e quindi di non sostituire alle questioni dedotte quelle rilevabili d'ufficio all'esito di un'attenta lettura degli atti».

(6) Al riguardo, basta por mente alla motivazione della sentenza di prime cure, ove si legge che la testimone Stefania Ariosto «è stata descritta dalla difesa degli imputati - soprattutto da quella di Cesare Previti - come una spudorata bugiarda, una calunniatrice prezzolata ed eterodiretta, occultamente "gestita", per mesi, dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Milano, per fini diversi da quello della ricerca della verità nell'ambito del processo penale» (così, Trib. Milano, Sez. IV, 29 aprile 2003, Acampora, in Corrotti e corruttori, Gruppo Editoriale L'Espresso, 2003, p. 252). Peraltra, la palese contraddittorietà nella condotta della difesa di Cesare Previti - che ancora nel ricorso ordinario aveva censurato l'attendibilità della testimone - è puntualmente rilevata nella sentenza in esame.

(7) Ciò che emerge chiaramente dalla stessa Sez. VI, 30 novembre 2006, Pacifico, *cit.*, p. 4009: mentre nella vicenda SME le dazioni riferite dal teste erano intervenute tra corruttore e corrotto, nel procedimento IMI-SIR/Lodo Mondadori esse assumevano il valore di semplici «contatti illocalizzabili, anticipatori di un successivo deposito in banca». Ancor più netta la sentenza di prime cure (relativa a quest'ultima vicenda), secondo la quale, «premesso che la testimone sa e

nulla ha detto circa gli specifici fatti di corruzione giudiziaria oggetto di questo e di altro dibattito, il Tribunale ritiene la sua testimonianza comunque rilevante - in quanto descrittiva di un contesto di rapporti personali fra alcuni degli attuali imputati - quale ulteriore, sia pure non decisivo, elemento di prova, che va ad aggiungersi ad una imponente mole indiziaria, già di per sé esaustiva, circa l'esistenza dei patti corruttivi ipotizzati dall'accusa nei confronti degli imputati [corsivo nostro]» (Trib. Milano, Sez. IV, 29 aprile 2003, cit., p. 252).

(8) Nello stesso senso, MARZADURI, Più lontane le perplessità della dottrina sul rischio di un quarto grado di giudizio, in Guida dir., 2007, n. 29, p. 95: «la sensazione è quella di una pronuncia che per certi versi abbia detto anche più di quanto doveva dire per motivare l'inammissibilità dei ricorsi».

(9) Ciò che può essere in qualche misura giustificato, non soltanto dall'attenzione dell'opinione pubblica per il processo concluso con la sentenza impugnata con ricorso straordinario, ma anche dal clima del tutto peculiare nel quale si è svolta tale vicenda giudiziaria: su tale contesto, ROMEO, Il processo Previti: la persecuzione dei giudici o la persecuzione contro i giudici?, in Questione giustizia, 2002, p. 147 ss., nonché Il processo che non si doveva fare (ovvero, le vicende Imi-Sir e Lodo Mondadori davanti ai giudici di Milano), ivi, 2003, p. 543 ss. e SANTALUCIA, L'epilogo dei processi Imi/Sir - Lodo Mondadori e Sme, ivi, 2007, p. 373 ss.

(10) Si preferisce parlare di «errore protocollare» per scongiurare gli equivoci di ordine meramente terminologico, che potrebbero insorgere dalla circostanza che il codice di rito penale utilizza la stessa locuzione («errore di fatto») per riferirsi, sia alla fattispecie complessa, sia a uno dei suoi elementi costitutivi.

(11) Per maggiori approfondimenti, sul punto, sia consentito rinviare a GIALUZ, Il ricorso straordinario per cassazione, Giuffrè, 2005, p. 84 ss.

(12) Il brano è tratto da CAPONE, Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 248 s. Tale posizione viene ribadita dall'Autore in Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità, Cedam, 2005, p. 255 ss.

(13) Com'è noto, sono le principali ipotesi nelle quali la Corte tende ad accogliere il ricorso straordinario: al riguardo, volendo, GIALUZ, subart. 625-bisc.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, vol. II, Ipsoa, 2007, p. 5565.

(14) Cfr. Sez. VI, 13 settembre 2002, Casagrande, in Dir. pen. proc., 2003, p. 969, con nota di MARINELLI.

(15) In effetti, si ritiene che la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa debba essere esplicitata nella sentenza per poter essere colta come tale e distinta dall'errore di giudizio: «il c.d. abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione perché è la rivelazione che rivela l'abbaglio» (testualmente, Cons. St., ad. plen., 30 luglio 1980, n. 36, Comune Roma c. Società Casa Fiorita, in Foro amm., 1980, I, p. 1364; cfr. anche Cons. St., ad. plen., 25 novembre 1996, n. 3, Provv. agli Studi di Palermo c. Trinca, in Guida dir., 1997, n. 11, p. 76 ss., con nota di MEZZACAPO, secondo la quale la motivazione rappresenta «il criterio formale di emersione dell'errore di fatto ed il crinale che separa errore di fatto e difetto di motivazione»).

(16) Il riferimento è a MAZZA, Il ricorso straordinario per errore di fatto: un quarto grado di giustizia occasionale?, in questa rivista, 2003, p. 3224.

(17) Di vera e propria presunzione parlava già, sia pure in termini critici, PIROZZI, Rivocazione (proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, vol. XIV, 2, 1906, p. 812. In relazione all'art. 625-bisc.p.p., CAPONE, Il concetto di errore di fatto e la sua prova, in Dir. pen. proc., 2003, p. 741, ritiene che, quando non emergano dalla motivazione elementi che consentono di affermare la sussistenza di un errore di percezione, «per ancorare a parametri obiettivi il giudizio sull'errore di fatto, non resta che adottare un criterioranchant: ... si deve presupporre l'errore di fatto».

**Utente:** FRANCESCO ALBANESE

www.iusexplorer.it - 10.06.2015